Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1976, n. **1015**.

Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. **1178**, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Le unità navali in dotazione all'Aeronautica militare sono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato.

I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto.

Con decreto del Ministro per la difesa saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1977
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **1016**.

Autorizzazione alla fondazione artistica Poldi Pezzoli, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione artistica Poldi Pezzoli, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione del dipinto « Madonna con Bambino e angeli » di Giulio Cesare Procaccini disposta dal prof. Marco Valsecchi con atto notarile 21 gennaio 1975, n. 8677/1221 di repertorio, a rogito dott. Francesco Cavallone, notaio in Carate Brianza, con destinazione al museo Poldi Pezzoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977
Registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'E.N.E.L.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 21 marzo 1973, concernente la nomina nelle rispettive cariche del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che a seguito delle dimissioni dell'ingegnere Augusto Pedullà, consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, occorre provvedere alla sostituzione dello stesso;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Lizzeri è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica in sostituzione dell'ing. Augusto Pedullà, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1977
Registro n. 3 Industria, foglio n. 127

(2213)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Rettifica al decreto ministeriale 20 marzo 1961, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Monte San Savino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 7 aprile 1961, col quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge citata, la zona della collina sita nell'ambito del comune di Monte San Savino (Arezzo);

Visti gli opposti del sindaco del comune di Monte Savino e del sig. Massimo Tecchi;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo, nell'adunanza del 10 febbraio 1972 ha rilevato l'erronea trascrizione della delimitazione del vincolo citato;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla rettifica della delimitazione suddetta;

Decreta:

Il vincolo imposto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con il decreto ministeriale 20 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 7 aprile 1961, sulla zona della collina sita nell'ambito del comune di Monte Savino (Arezzo) viene rettificato con la seguente delimitazione:

« La Gora »-Cimitero Vecchio-Strada vicinale per Fonte S. Egidio, da qui una linea immaginaria congiungente quota 338 in località Barbaiano, da qui una linea immaginaria congiungente il punto di tangenza alla strada statale n. 73, da qui lungo la strada statale n. 73 fino alla strada campestre per Villa Ficai di fonte Ficaccioli, da qui linea immaginaria fino a Villa Ficai di fonte Ficaccioli, da qui linea immaginaria fino al Cimitero Nuovo, nel punto di impatto con il muro esterno lato nord, da qui una linea immaginaria fino all'incrocio in località Corniolo della strada vicinale della Polveraia con la strada campestre per località « La Querce », da qui seguendo la strada carrabile fino alla strada provinciale dei Procacci, da qui seguendo la strada provinciale dei Procacci fino alla località « La Gora ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo curerà che il comune di Monte San Savino provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 maggio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il giorno 10 febbraio millenovecentosettantadue, alle ore 16,30 nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel « Palazzo delle statue » al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita in prima convocazione la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

1) MONTE SAN SAVINO:

a) proposta di ampliamento del vincolo paesaggistico della cittadina, comprendente la località di « Castellare »;

b) rettifica del vincolo preesistente;

(*Omissis*).

La commissione riprende i lavori presente il sig. sindaco di Monte San Savino, ed inizia l'esame del primo argomento:

a) proposta di ampliamento del vincolo paesaggistico di Monte San Savino nella località denominata « Castellare »;

b) rettifica del vincolo preesistente.

(*Omissis*).

Si passa quindi all'esame della proposta del soprintendente, intesa alla rettifica del precedente vincolo di cui al decreto ministeriale del 20 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1961, nel quale la delimitazione del vincolo paesaggistico venne trascritta in modo errato e dovrà essere così rettificata:

« La Gora »-Cimitero Vecchio-Strada vicinale per Fonte S. Egidio, da qui linea immaginaria congiungente quota 338 in località Barbaiano, da qui una linea immaginaria congiungente il punto di tangenza alla strada statale n. 73, da qui lungo la strada statale n. 73 fino alla strada campestre per Villa Ficai di fonte Ficaccioli, da qui linea immaginaria fino a Villa Ficai di fonte Ficaccioli, da qui linea immaginaria fino al Cimitero Nuovo, nel punto di impatto con il muro esterno lato nord, da qui linea immaginaria fino all'incrocio della strada vicinale della Polveraia con la strada campestre per località « La Querce », da qui seguendo la strada carrabile fino alla strada provinciale dei Procacci, da qui seguendo la strada provinciale dei Procacci fino alla località « La Gora ».

La rettifica del vincolo viene accolta all'unanimità.

(*Omissis*).

(1828)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Inclusione del comune di Porto Cesareo tra i comuni della classe quarta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1973, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario;

Rilevato che il comune di Nardò in provincia di Lecce, di 29.053 abitanti, è compreso fra i comuni della classe seconda;

Vista la legge della regione Puglia n. 40 in data 16 maggio 1975, pubblicata nel Bollettino ufficiale della stessa regione del 17 maggio 1975, con la quale la frazione di Porto Cesareo è stata distaccata dal comune di Nardò e costituita in comune autonomo;

Considerato che, a seguito della variazione territoriale, la popolazione residente è nei citati comuni la seguente:

Nardò . . . . n. 26.466 abitanti
Porto Cesareo . . . . » 2.587 »

Ritenuto, pertanto, che il comune di Nardò deve rimanere nell'elenco dei comuni della classe seconda e quello di Porto Cesareo è da includere in quello di classe quarta;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il comune di Nardò rimane nell'elenco dei comuni della classe seconda e conseguentemente è ad esso assegnato un segretario generale di seconda classe.

Il comune di Porto Cesareo è incluso tra i comuni della classe quarta e ad esso è assegnato un segretario comunale o un segretario capo.

Il prefetto della provincia di Lecce è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1976.

Iscrizione del bosco « Garzino-Brusade-Dosso Chierico di Sotto » al libro nazionale boschi da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato le direttive 66/404/CEE e 75/445/CEE relative alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966 n. 125 e del 26 luglio 1975 n. L. 196/14;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) che agli articoli 14, 17 e 18 detta le norme per la iscrizione dei boschi al libro nazionale boschi da seme;

Vista la domanda del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Sondrio, relativa alla iscrizione del bosco di Abies Alba, denominato Garzino-Brusade-Dosso Chierico di Sotto, dell'estensione di ha 51,21.80 ed individuato in catasto dalle particelle 1 (parte) e 2 del foglio 10 e dalle particelle 1 (parte), 13 e 14 del foglio 11 del comune di Albaredo e dalle particelle 1 (parte) e 6 (parte) del foglio 10 del comune di Bema, di proprietà degli eredi Conti Parravicini, situato in località Garzino-Brusade-Dosso Chierico di Sotto nei comuni di Albaredo e Bema (Sondrio) al libro nazionale boschi da seme;

Visto il risultato del sopralluogo compiuto dal professor Riccardo Morandini, direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Visto il parere favorevole della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, espresso nella riunione del 12 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto al libro nazionale boschi da seme il bosco « Garzino-Brusade-Dosso Chierico di Sotto » di cui alle premesse, con il numero progressivo 136.

Art. 2.

Il disciplinare di gestione da applicare è il seguente: si conferma il trattamento per tagli saltuari a gruppi fin qui applicato e si prescrivono diradamenti selettivi tendenti ad eliminare individui morfologicamente scadenti ed a favorire la fruttificazione dell'abete.

Roma, addì 8 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Iscrizione del bosco « Pemonte » al libro nazionale boschi da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato le direttive 66/404/CEE e 75/445/CEE relative alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966 n. 125 e del 26 luglio 1975 n. L. 196/14;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) che agli articoli 14, 17 e 18 detta le norme per la iscrizione dei boschi al libro nazionale boschi da seme;

Vista la domanda del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Sondrio, relativa alla iscrizione del bosco di Larix decidua denominato « Pemonte » dell'estensione di ha 130.00.00 ed individuato in catasto dal foglio 26, particelle 11, 14 e 15 (parte) e dal foglio 31, particelle 6, 9, 12, 13, 14, 15 e 20, del comune di Livigno, di proprietà del comune di Livigno, situato in località Pemonte nel comune di Livigno (Sondrio) al libro nazionale boschi da seme;

Visto il risultato favorevole del sopralluogo compiuto dal prof. Riccardo Morandini, direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Visto il parere della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, espresso nella riunione del 12 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto al libro nazionale boschi da seme il bosco « Pemonte » di cui alle premesse, con il numero progressivo 138.

Art. 2.

Il disciplinare di gestione da applicare è il seguente: nelle classi cronologiche medie e giovani si faranno diradamenti selettivi per eliminare gli individui difettosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(2167)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Iscrizione del bosco « Ternavasso » al libro nazionale boschi da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato le direttive 66/404/CEE e 75/445/CEE relative alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966, n. 125 e del 26 luglio 1975, n. L.196/14;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) che agli articoli 14, 17 e 18 detta le norme per la iscrizione dei boschi al libro nazionale boschi da seme;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale piante da legno « Giacomo Piccarolo » di Torino, relativa alla iscrizione al libro nazionale boschi da seme del bosco di Pinus strobus denominato « Ternavasso », per l'estensione di ha 10.00.00 ed individuato in catasto del comune di Poirino (Torino) dal foglio 121, mappale 2 c (parte), foglio 122, mappale 1 a (parte), foglio 127, mappale 2 (parte) e mappale 3 (parte), di proprietà dell'Istituto nazionale piante da legno « Giacomo Piccarolo » di Torino, situato in località Ternavasso, del comune di Poirino;

Visto il risultato favorevole del sopralluogo compiuto dal prof. Riccardo Morandini, direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, accompagnato dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste di Torino e dal dott. Baridon, dell'Istituto nazionale piante da legno;

Visto il parere favorevole della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, espresso nella riunione del 12 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto al libro nazionale boschi da seme il bosco « Ternavasso » di cui alle premesse, con il numero progressivo 142.

Art. 2.

Non viene per ora redatto alcun disciplinare di gestione, in quanto l'ampio sesto d'impianto, realizzato anche in vista della produzione del seme, lo rende superfluo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(2169)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Iscrizione del bosco « Sobretta » al libro nazionale boschi da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato le direttive 66/404/CEE e 75/445/CEE relative alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966, n. 125 e del 26 luglio 1975, n. L.196/14;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) che agli articoli 14, 17 e 18 detta le norme per la iscrizione dei boschi al libro nazionale boschi da seme;

Vista la domanda del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Sondrio, relativa alla iscrizione del bosco di Picea excelsa denominato « Sobretta », dell'estensione di ha 43.00.00 ed individuato in catasto dal foglio 58, particelle 25 e 30 del comune di Valfurva, di proprietà del comune di Bormio, situato in località Sobretta nel comune di Valfurva (Sondrio) al libro nazionale boschi da seme;

Visto il risultato favorevole del sopralluogo compiuto dal prof. Riccardo Morandini, direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Visto il parere favorevole della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, espresso nella riunione del 12 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto al libro nazionale boschi da seme il bosco « Sobretta » di cui alle premesse, con il numero progressivo 141.

Art. 2.

Il disciplinare di gestione da applicare è il seguente: sarà mantenuta l'attuale forma di trattamento con taglio saltuario per pedali o piccoli gruppi; tali interventi avranno carattere selettivo per eliminare i soggetti difettosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(2168)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Iscrizione del bosco « Val Noana » al libro nazionale boschi da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato le direttive 66/404/CEE e 75/445/CEE relative alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966, n. 125 e del 26 luglio 1975 n. L.196/14;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) che agli articoli 14, 17 e 18 detta le norme per la iscrizione dei boschi al libro nazionale boschi da seme;

Vista la domanda del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia autonoma di Trento, relativa alla iscrizione del bosco di Abies Alba, denominato « Val Noana » per l'estensione di ha 608.00.00 ed individuato in catasto dalle particelle numeri 4842, 4843, 4845/1, 4846, 4847/1, 4847/5, 4847/6, 4848, 4852, 4855 e 4856, di proprietà del comune di Mezzano, situato in località Col della Parrocchia-Val de Stua nel comune di Mezzano (Trento) al libro nazionale boschi da seme;

Visto il risultato del sopralluogo compiuto dal professor Riccardo Morandini, direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Visto il parere favorevole della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, espresso nella riunione del 12 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto al libro nazionale boschi da seme il bosco « Val Noana » di cui alle premesse, con il numero progressivo 134.

Art. 2.

La gestione del suddetto bosco sarà effettuata secondo il piano economico attualmente in vigore senza alcuna modificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Cancellazione del bosco « Grosso di Fraele-Cascina-Prada-Dos Scopa-Pian dei Mugli-Prespadus » dal libro nazionale boschi da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato le direttive 66/404/CEE e 75/445/CEE relative alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966, n. 125 e del 26 luglio 1975, n. L.196/14;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) che agli articoli 14, 17 e 18 detta le norme per la iscrizione e cancellazione dei boschi al libro nazionale boschi da seme;

Considerato che i rimboschimenti effettuati con il seme di Pinus mugo uncinata proveniente dal bosco da seme n. 46, denominato « Grosso di Fraele-Cascina-Prada-Dos Scopa-Pian dei Mugli Prespadus », hanno avuto esito negativo a causa del portamento arbustivo di molti esemplari, fatto dovuto alla forte percentuale di ibridazione del seme;

Vista la relazione in tal senso presentata dal prof. Riccardo Morandini, direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Visto il parere concordante della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, espresso nella riunione del 12 febbraio 1976, con il quale la detta Commissione ha stabilito di doversi procedere alla revoca della iscrizione al libro nazionale boschi da seme;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'iscrizione al libro nazionale boschi da seme del bosco « Grosso di Fraele-Cascina-Prada-Dos Scopa-Pian dei Mugli-Prespadus » di cui alle premesse e già iscritto con il numero progressivo 46.

Art. 2.

E' vietato raccogliere nel suddetto bosco, con effetto immediato, materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Iscrizione del bosco « Pezzel-Fochino » al libro nazionale boschi da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato le direttive 66/404/CEE e 75/445/CEE relative alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966 n. 125 e del 26 luglio 1975 n. L.196/14;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) che agli articoli 14, 17 e 18 detta le norme per la iscrizione dei boschi al libro nazionale boschi da seme;

Vista la domanda del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Sondrio, relativa alla iscrizione del bosco di Picea excelsa, denominato « Pezzel-Fochino » dell'estensione di ha 92.00.00 individuato in catasto dal foglio 61, particelle 1 (parte), 2 (parte), 3 (parte) e 110 (parte) del comune di Valdidentro, di proprietà dello stesso comune, situato in località Pezzel nel comune di Valdidentro (Sondrio) al libro nazionale boschi da seme;

Visto il risultato del sopralluogo compiuto dal professor Riccardo Morandini, direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Visto il parere favorevole della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, espresso nella riunione del 12 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto al libro nazionale boschi da seme il bosco « Pezzel-Fochino » di cui alle premesse, con il numero progressivo 137.

Art. 2.

Il disciplinare di gestione da applicare è il seguente: si prescrivono diradamenti selettivi che dovranno eliminare gli individui difettosi e favorire la fruttificazione riducendo la densità dei gruppi più densi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1976.

Prima variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1976-77.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale, in relazione al quale la regione stessa non partecipa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate, per il territorio della Sardegna, alla regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il quale le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto che per il combinato dell'art. 45 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e della successiva legge 28 aprile 1976, n. 158, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 stesso hanno applicazione dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 158, e, cioè, dal 19 maggio 1976;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1976, con il quale sono stati determinati i coefficienti secondo i quali dovranno essere ripartite tra le regioni le disponibilità finanziarie del F.A.P.L. di loro competenza, comprese quelle non ripartite in sede di approvazione del bilancio di previsione del F.A.P.L., per l'esercizio 1976-77, ed accantonate in apposito capitolo di spesa in attesa della determinazione dei predetti coefficienti;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424 in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1976, con il quale è stato determinato in L. 60.000.000.000 (sessantamiliardi) l'importo del contributo in favore del fondo addestramento professionale dei lavoratori a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione assicurativa contro la disoccupazione involontaria, per l'esercizio finanziario 1976-77;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1976, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1976-77;

Considerato che lo stanziamento di alcuni capitoli di bilancio si presenta deficitario in relazione alle necessità presentatesi successivamente alla compilazione del bilancio di previsione, per cui si rende necessaria la sua integrazione;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1976-77, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I. — ENTRATE

In aumento:

Cap. 5211. — Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . . L. 60.000.000.000

PARTE II. — SPESE

In diminuzione:

Cap. 5251. — Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonché secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti — mediante erogazione di contributi — nelle regioni a statuto ordinario . . . . L. 5.330.750.000

Totale disponibilità finanziarie . . . L. 65.330.750.000

In aumento:

Cap. 1032. — Finanziamento dello istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478) . . . . L. 500.000.000

Cap. 5121. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento » 5.000.000.000

Cap. 5127. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro le invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . » 3.500.000.000

Cap. 5129. — Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) . . . . L. 1.000.000.000

Cap. 5131. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) . . . . » 1.000.000.000

Cap. 5133. — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della C.E.E. — che predispongono e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonché contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736) . . . . » 4.000.000.000

Cap. 5151. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati . . . . » 280.000.000

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *A*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) . . . . » 1.487.055.400

Cap. 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori - capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali, ecc. . . » 150.000.000

Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3. lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456) . . . » 1.700.000.000

Cap. 5159. — Spese per il trattamento economico estivo — a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424 integrato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35 — del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . » 600.000.000

Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	L.	145.000.000
Cap. 5172. — Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	»	10.000.000
Cap. 5181. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118).	»	16.786.000
Cap. 5190. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per la Sardegna, e di cui all'art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il Friuli-Venezia Giulia	»	3.745.327.275
Cap. 5194. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	»	14.379.750
Cap. 5201. — Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	»	42.020.867.325
Cap. 5205. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	»	161.334.250
Totale a pareggio spese . . .	L.	65.330.750.000

Roma, addì 9 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(2373)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1976.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito nazionale « Rendita 5 % - 1935 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 118, con il quale fu autorizzata l'emissione del prestito nazionale « Rendita 5 % »;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 dello stesso giorno, recante norme per l'attuazione del citato decreto-legge;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 1° settembre 1936, e 2 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 12 luglio 1956, con i quali furono determinati i segni caratteristici delle cartelle al portatore del prestito nazionale « Rendita 5 % - 1935 » da rilasciare, rispettivamente, in dipendenza dell'emissione e della prima operazione di cambio;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 24 settembre 1958, con il quale furono determinati i segni caratteristici delle cartelle al portatore del prestito di cui trattasi dei tagli da lire cinquecentomila ed un milione;

Visto l'allegato al testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, dal quale risulta che le cartelle al portatore del cennato prestito sono ripartite in sette tagli del rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila ed un milione;

Visto l'art. 12 del menzionato testo unico;

Visto che le cartelle al portatore di cui trattasi sono rimaste prive di cedole con la riscossione della semestralità di interessi di scadenza 1° luglio 1976 e che si deve, pertanto, procedere al cambio di esse con altre munite di una nuova serie di cedole;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore;

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del prestito nazionale « Rendita 5 % », creato con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 118, da rilasciare — a decorrere dal 1° luglio 1976 — per l'operazione di cambio di quelle rimaste prive di cedole con la riscossione della semestralità di interessi scaduta il 1° luglio detto, sono in tutto identiche, per carta filigranata, stampa, leggende e disegni, a quelle rilasciate in precedenza, fatta eccezione per quanto determinato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ciascuna cartella si compone del corpo del titolo e di un foglio di quaranta cedole, collocato a destra del corpo del titolo, su quattro colonne di dieci cedole ciascuna, e numerate progressivamente per colonna, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° gennaio 1977 a quella n. 40 di scadenza 1° luglio 1996.

Art. 3.

Nel prospetto del corpo del titolo, la data di godimento, inserita nella leggenda « ISCRITTA NEL GRAN LIBRO ... ECC. ECC. » e quella di rilascio, riportata poco più sotto, sulla sinistra, è « 1° LUGLIO 1976 ». Seguono l'indicazione « N. 685700 DI POS. (SERIE IV) » e le firme a fac-simile poste sotto le leggende: « IL DIRETTORE GENERALE » (« G. DI LORIO »); « V. PER LA CORTE DEI CONTI » (« M. FRANCESE »); « IL PRIMO DIRIGENTE » (« R. GUERRIERO »).

Il fondino del corpo del titolo è interrotto al centro, a sinistra, da un apposito spazio circolare a fondino ondulato sul quale è impresso il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ». E' invece omesso l'analogo spazio circolare destinato, nelle cartelle delle precedenti emissioni, al bollo fiscale.

Art. 4.

La stampa del prospetto delle cartelle e delle cedole è eseguita, calcograficamente, in colore diverso, per ciascun taglio, e precisamente:

per le cartelle da L. 5.000 in grigio perla;
» » » » » 10.000 in blu chiaro;
» » » » » 20.000 in bruno seppia;
» » » » » 50.000 in verde pisello;
» » » » » 100.000 in rosso ciclamino;
» » » » » 500.000 in rosso porpora;
» » » » » 1.000.000 in giallo arancio.

Art. 5.

I modelli delle cartelle al portatore considerate negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 99

(2372)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1977.

Iscrizione del bosco « Cansiglio » al libro nazionale boschi da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato le direttive 66/404/CEE e 75/445/CEE relative alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966, n. 125 e del 26 luglio 1975, n. L.196/14;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) che agli articoli 14, 17 e 18 detta le norme per la iscrizione dei boschi al libro nazionale boschi da seme;

Vista la domanda del capo dell'ufficio amministrazione FF.DD. di Vittorio Veneto in data 6 novembre 1975, relativa alla iscrizione al libro nazionale boschi da seme del bosco di Fagus sylvatica, denominato « Pian Parrocchia-Millifret », dell'estensione di ettari 243.47.00 ed individuato in catasto dalle particelle 15 (parte) e 16 del foglio IV/A, dalle particelle 11 (parte), 30 (parte), 32 (parte), 39 (parte) e 40 del foglio II del comune di Fregona, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, situato in località « Cansiglio » nel comune di Fregona;

Visto il risultato farorevole del sopralluogo compiuto dal prof. Riccardo Morandini, direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Visto il parere favorevole della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, espresso nella riunione del 20 dicembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto al libro nazionale boschi da seme il bosco « Cansiglio » di cui alle premesse, con il numero progressivo 145.

Art. 2.

In deroga al vigente piano di assestamento, previsto per gli anni 1966-79, si prescrivono forti diradamenti, da eseguire con due interventi a distanza di tre anni per ridurre gradualmente la densità. Tali diradamenti avranno carattere selettivo, per eliminare gli individui di portamento e caratteristiche inferiori alla media.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(2171)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Campagnatico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona comprendente le colline Monteleoni ed il convento della Nave, il convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Campagnatico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Campagnatico;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del dott. Mario Ceccherini, della sig.ra Angela Cinti, del sig. Stefano Cinti e di alcuni cittadini capolista Giacomo Carboni; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché si tratta di un'ampia area avente caratteristiche di omogeneità ed integrità con insediamenti di varie epoche ben conservati; la stessa trova il suo momento di unità nelle omogeneità delle colture, nel mondo arboreo (specialmente boschi di sugheri misti ad essenze tipiche della macchia mediterranea) e nella inclusione di antichi centri storici con caratteristiche stilistiche comuni, che ben si inseriscono nell'ambiente circostante; la zona è godibile da molti punti di vista (rete viaria) e costituisce un paesaggio tipico dell'interno della Maremma e lo sfondo naturale della pianura grossetana;

Decreta:

La zona comprendente le colline Monteleoni ed il convento della Nave, il convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Campagnatico (Grosseto) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal punto intersezione del confine comunale Civitella Paganico-Campagnatico con la superstrada Siena-Grosseto, in località Impagliatora, segue detta strada verso Grosseto fino ad intersecare il confine comunale Campagnatico-Grosseto che si segue verso nord-ovest fino all'incrocio con il confine comunale Campagnatico-Roccastrada che segue verso nord-est fino all'incrocio con il confine comunale Civitella Paganico-Campagnatico che si segue successivamente fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gzzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena curerà che il comune di Campagnatico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 7 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantacinque (1975), il giorno quindici (15) del mese di aprile, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala giunta dell'amministrazione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, alle ore 9,30, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

9) CAMPAGNATICO: proposta di vincolo di una zona comprendente le colline Monteleoni ed il convento della Nave, il convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale.

Il presidente propone di trattare congiuntamente gli argomenti di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9) dell'ordine del giorno, riguardanti un medesimo vincolo di unica zona comprendente le colline Monteleoni ed il convento della Nave, il convento di Batignano e dei centri abitati di Montorsaio e Sticciano, ricadenti nel territorio dei comuni di Roccastrada, Grosseto, Civitella Paganico e Campagnatico.

(*Omissis*).

La commissione unanimemente, dopo breve discussione propone la apposizione del vincolo nella zona così delimitata per la parte ricadente nel comune di Campagnatico.

Campagnatico - delimitazione:

a partire dal punto intersezione del confine comunale Civitella Paganico-Campagnatico con la superstrada Siena-Grosseto, in località Impagliatora, segue detta strada verso Grosseto fino ad intersecare il confine comunale Campagnatico-Grosseto, che si segue verso nord-ovest fino all'incrocio con il confine comunale Campagnatico-Roccastrada che segue verso nord-est fino all'incrocio con il confine comunale Civitella Paganico-Campagnatico che si segue successivamente fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

(*Omissis*).

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Civitella Paganico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona comprendente le colline Monteleoni ed il convento della Nave, il convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Civitella Paganico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Civitella Paganico;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del dott. Mario Ceccherini, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché trattasi di un'ampia area avente caratteristiche di omogeneità ed integrità con insediamenti di varie epoche ben conservati: la stessa trova il suo momento di unità nelle omogeneità delle colture, nel mondo arboreo (specialmente boschi di sugheri misti ad essenze tipiche della macchia mediterranea) e nella inclusione di antichi centri storici con caratteristiche stilistiche comuni, che ben si inseriscono nell'ambiente circostante; l'area infine è godibile da molti punti di vista (rete viaria) e costituisce un paesaggio tipico dell'interno della Maremma e lo sfondo naturale della pianura grossetana;

Decreta:

La zona comprendente le colline Monteleoni ed il convento della Nave, il convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Civitella Paganico (Grosseto) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal punto intersezione tra la ferrovia Paganico-Sticciano Scalo ed il confine comunale Roccastrada-Civitella Paganico, segue quest'ultimo verso sud-ovest fino all'incrocio con il confine comunale Civitella Paganico-Campagnatico, prosegue lungo detto confine verso sud-est fino ad intersecare una curva sinuosa equidistante m 50 dal tracciato della superstrada Siena-Grosseto, si prosegue verso nord lungo tale curva fino ad incontrare la ferrovia Paganico-Sticciano Scalo. Si segue la ferrovia medesima verso ovest fino al ricongiungimento con il punto caposaldo in riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena, curerà che il comune di Civitella Paganico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 7 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantacinque (1975), il giorno quindici (15) del mese di aprile, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala giunta dell'amministrazione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, alle ore 9,30, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

8) CIVITELLA PAGANICO: proposta di vincolo di una zona comprendente le colline Monteleoni ed il convento della Nave, il convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale.

Il presidente propone di trattare congiuntamente gli argomenti di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9) dell'ordine del giorno, riguardanti un medesimo vincolo di unica zona comprendente le colline Monteleoni ed il convento della Nave, il convento di Batignano e dei centri abitati di Montorsaio e Sticciano, ricadenti nel territorio dei comuni di Roccastrada, Grosseto, Civitella Paganico e Campagnatico.

(Omissis).

La commissione unanimemente, dopo breve discussione propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata per la parte ricadente nel comune di Civitella Paganico.

Civitella Paganico - delimitazione:

a partire dal punto intersezione tra la ferrovia Paganico-Sticciano Scalo ed il confine comunale Roccastrada-Civitella Paganico, segue quest'ultimo verso sud-ovest fino all'incrocio con il confine comunale Civitella Paganico-Campagnatico, prosegue lungo detto confine verso sud-est fino ad intersecare una curva sinuosa equidistante m 50 dal tracciato della superstrada Siena-Grosseto, si prosegue verso nord lungo tale curva fino ad incontrare la ferrovia Paganico-Sticciano Scalo.

Si segue la ferrovia medesima verso est fino al ricongiungimento con il punto caposaldo in riferimento.

(Omissis).

(1853)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1977.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica propria e con sede in Roma;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 292, la quale stabilisce, tra l'altro, che la predetta sezione assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale;

Visto l'art. 16 del vigente statuto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale della suddetta sezione;

Visti i decreti interministeriali 29 aprile 1972 e 2 luglio 1973, con i quali sono stati nominati gli attuali componenti il collegio sindacale della sezione;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il cennato organo;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati componenti il collegio sindacale della sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro i signori:

a) *sindaci effettivi*:

Ruggiero dott. Felice, con funzioni di presidente, designato dal Ministero del tesoro;

Salvatore dott. Antonio, designato dal Ministero del tesoro;

Vinci dott. Antonino, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca nazionale del lavoro;

Longo prof. Antonio, designato dai partecipanti al fondo di dotazione della sezione;

b) *sindaci supplenti*:

Storaci dott.ssa Angela Maria, designato dal Ministero del tesoro;

Cosci dott. Giuseppe, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I predetti resteranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2138)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Festa dei fiori », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Festa dei fiori », che avrà luogo a Padova dal 24 aprile al 1° maggio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(1953)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Ricostituzione del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, concernente il riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, costituito in gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto l'art. 31 della legge 29 luglio 1971, n. 587;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

che, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, i rappresentanti di categoria nell'organo predetto sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Federazione italiana lavoratori esattoriali - UIL;
Federazione italiana bancari - CISL;
Federazione italiana dipendenti aziende di credito - CGIL;
Federazione nazionale lavoratori esattoriali - CISNAL;
Sindacato nazionale autonomo lavoratori esattoriali - CISAL;
Sindacato nazionale personale direttivo di esattorie e ricevitorie delle imposte dirette e tesorerie comunali - CIDA;
Associazione nazionale degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e dei tesorieri degli enti locali - ANERT;
Associazione fra le casse di risparmio italiane - ACRI;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazioni;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori del settore:

Federazione italiana lavoratori esattoriali - UIL;
Federazione italiana bancari - CISL;
Federazione italiana dipendenti aziende di credito - CGIL;
Federazione nazionale lavoratori esattoriali - CISNAL;
Sindacato nazionale personale direttivo di esattorie e ricevitorie delle imposte dirette e tesorerie comunali - CIDA;

per i datori di lavoro del settore:

Associazione nazionale degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e dei tesorieri degli enti locali - ANERT;
Associazione fra le casse di risparmio italiane - ACRI;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dell'amministrazione interessata;

Decreta:

Il comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette — gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale — è composto, oltre che dal presidente dell'istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Zerbi Aldo (FILE-UIL), Bringhen Eugenio (FILE-UIL), Mazzeri Tristano (FILE-UIL), Cundari Walter (FIDAC-CGIL), Banci Amelio (FIB-CISL), Petroli Luigi (FNLE-CISNAL) e Vascellaro dott. Vito (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori del settore;

Silvestrini gr. uff. dott. Elio (ANERT), Fornario avv. Raffaele (ANERT) e Fattorini dott. Edoardo (ACRI), in rappresentanza dei datori di lavoro del settore;

Corasaniti dott. Saverio, direttore U.L.M.O., in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Molino dott. Salvatore, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2135)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, in Milano, stabilimento di Lodi, frazione San Grato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede in Milano, stabilimento di Lodi, frazione San Grato, con effetto dal 16 aprile 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede in Milano, stabilimento di Lodi, frazione San Grato, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 190-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Soc. Orafa Trissinise » di Vigolo Gaetano, in Trissino (Vicenza), via Fontanelle, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 190-VI » ha dichiarato che sei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(2182)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona, in Genova

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona, in Genova, viene prorogata al 31 dicembre 1977 ed il sig. Dario Vicarelli viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 aprile 1974.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1976, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la nomina del rag. Gino Piccioni a vice commissario governativo.

(1862)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 4 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,90	884,90	884,80	884,90	884,90	884,85	884,85	884,90	884,90	884,90
Dollaro canadese	844,35	844,35	844 —	844,35	844,30	844,30	844,20	844,35	844,35	844,35
Franco svizzero	347,59	347,59	347,80	347,59	347,56	347,55	347,50	347,59	347,59	347,59
Corona danese	150,95	150,95	151 —	150,95	150,89	150,90	150,99	150,95	150,95	150,95
Corona norvegese	168,65	168,65	168,60	168,65	168,68	168,60	168,67	168,65	168,65	168,65
Corona svedese	210,02	210,02	210,10	210,02	210,10	210 —	210,10	210,02	210,02	210 —
Fiorino olandese	355,47	355,47	355,60	355,47	355,60	355,45	355,52	355,47	355,47	355,45
Franco belga	24,143	24,143	24,1475	24,143	24,18	24,10	24,15	24,143	24,143	24,15
Franco francese	177,57	177,57	177,65	177,57	177,60	177,55	177,64	177,57	177,57	177,57
Lira sterlina	1516,75	1516 —	1517 —	1516,75	1516,19	1516,70	1516,55	1516,75	1516,75	1516,75
Marco germanico	370,72	370,72	370,75	370,72	370,58	370,70	370,65	370,72	370,72	370,72
Scellino austriaco	52,185	52,185	52,18	52,185	52,14	52,15	52,18	52,185	52,185	52,18
Escudo portoghese	22,90	22,90	22,85	22,90	23 —	22,85	22,88	22,90	22,90	23 —
Peseta spagnola	12,838	12,838	12,85	12,838	12,85	12,80	12,8550	12,838	12,838	12,84
Yen giapponese	3,141	3,141	3,1450	3,141	3,145	3,12	3,1390	3,141	3,141	3,14

Media dei titoli del 4 marzo 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	84,850
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,175
» 5 % (Ricostruzione)	98,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,725
» 5 % (Città di Trieste)	90,425
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,025
» 5,50 % » » 1968-83	75,450
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,725
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	82,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,150
» poliennali 7 % 1978	93,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,125
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,475
» » 9 % 1980	87,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,875
Dollaro canadese	844,275
Franco svizzero	347,545
Corona danese	150,97
Corona norvegese	168,66
Corona svedese	210,06
Fiorino olandese	355,495
Franco belga	24,146
Franco francese	177,605
Lira sterlina	1516,65
Marco germanico	370,685
Scellino austriaco	52,182
Escudo portoghese	22,89
Peseta spagnola	12,846
Yen giapponese	3,14

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1746/M)

Autorizzazione al comune di Pozzolo Formigaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.231.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1747/M)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Brione (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1748/M)

Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Massanzago (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1749/M)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Boara Pisani (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1750/M)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Castelbaldo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1751/M)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1752/M)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Carceri (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.912.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1753/M)

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Battaglia Terme (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1754/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Santo Stefano di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1755/M)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1756/M)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1757/M)

Autorizzazione al comune di Pettorazza Grimani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Pettorazza Grimani (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1758/M)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1759/M)

Autorizzazione al comune di Ricaldone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Ricaldone (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1760/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1761/M)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1762/M)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1763/M)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1764/M)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1765/M)

Autorizzazione al comune di Viguzzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Viguzzolo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1766/M)

Autorizzazione al comune di Spigno Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Spigno Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1767/M)

Autorizzazione al comune di Pomaro Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Pomaro Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1768/M)

Autorizzazione al comune di Grondona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Grondona (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1769/M)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1770/M)

Autorizzazione al comune di Bozzole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Bozzole (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1771/M)

Autorizzazione al comune di Casasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Casasco (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1772/M)

Autorizzazione al comune di Borgoratto Alessandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Borgoratto Alessandrino (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1773/M)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1774/M)

Autorizzazione al comune di Frascaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Frascaro (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1775/M)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Ficarolo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1776/M)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Calto (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1777/M)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1778/M)

Autorizzazione al comune di San Giacomo delle Segnate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Giacomo delle Segnate (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.314.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1779/M)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Carbonara di Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1780/M)

Autorizzazione al comune di Bozzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Bozzolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1781/M)

Autorizzazione al comune di Borgofranco sul Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Borgofranco sul Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1782/M)

Autorizzazione al comune di Acquanegra sul Chiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1783/M)

Autorizzazione al comune di Sustinente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Sustinente (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1784/M)

Autorizzazione al comune di Rodigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Rodigo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1785/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.626.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1786/M)

Autorizzazione al comune di Guidizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Guidizzolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1787/M)

Autorizzazione al comune di Castel d'Ario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Castel d'Ario (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1788/M)

Autorizzazione al comune di Sabbioneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Sabbioneta (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1789/M)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1790/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Viminario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Pietro Viminario (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1791/M)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1792/M)

Autorizzazione al comune di Ponso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Ponso (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1793/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Sant'Elena (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1794/M)

Autorizzazione al comune di Terrassa Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Terrassa Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1795/M)

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Codevigo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1796/M)

Autorizzazione al comune di Conselve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Conselve (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.656.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1797/M)

Autorizzazione al comune di Pernumia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Pernumia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1798/M)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1799/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Bagnolo di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1800/M)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1801/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale di geofisica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che presso l'albo ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica è affissa la graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale di geofisica.

(2237)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 87 e 88 del 21 maggio 1976, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 agosto 1976 con i quali, rispettivamente, venne approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 296 del 26 giugno 1973 per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1972 e vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche di Campione d'Italia, Rovellasca, Pontelambro, delle condotte mediche consorziali di Fino Mornasco-Cassina Rizzardi, Cermenate-Bregnano, S. Fedele Intelvi-Blessagno-Pigra, Sorico-Gera Lario-Montemezzo-Trezzone;

Atteso che i candidati dott. Bendini Carlo, Clemente Matteo, Principi Geremia, Passalacqua Antonino hanno rinunciato rispettivamente alle condotte mediche consorziali di: Fino Mornasco-Cassina Rizzardi, Cermenate-Bregnano, Sorico-Gera Lario-Montemezzo-Trezzone e alla condotta medica di Pontelambro;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 1382 dell'11 settembre 1975 e 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Clemente Matteo: condotta cons. med. Fino Mornasco-Cassina Rizzardi;

Carbone Francesco: condotta cons. med. Cermenate-Bregnano;

Franchi Davide: condotta cons. med. Sorico-Gera Lario Montemezzo-Trezzone;

Belloni Enrico: condotta medica di Pontelambro.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 21 dicembre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
BIANCHI

(2267)

OSPEDALE «LUINI CONFALONIERI» DI LUINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(2362)

OSPEDALE CIVILE «P. A. FACCANONI» DI SARNICO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(2360)

OSPEDALE «BEATO UMBERTO III DI SAVOIA» DI AVIGLIANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(2361)

ISTITUTO FISIATRICO ORTOPEDICO « L. SPOLVERINI » DI ARICCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ariccia (Roma).

(2365)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE » DI URBANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro-Urbino).

(2357)

OSPEDALE « S. MARTA » DI RIVOLTA D'ADDA

Concorso ad un posto di primario di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivolta d'Adda (Cremona).

(2354)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto geriatra addetto alla seconda divisione geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto geriatra addetto alla seconda divisione geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(2355)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di sovraintendente sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto di sovraintendente sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione affari generali e personale) dell'ente in Salerno.

(2356)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(2366)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 9.

Provvedimento annuale di rifinanziamento di leggi regionali organiche nei diversi settori di intervento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 1° *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese per il funzionamento del comitato circondariale di Rimini, istituito a norma della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, sono determinate per l'esercizio finanziario 1977 nella somma di L. 60.000.000.

Art. 2.

L'assegnazione per il primo impianto ed il funzionamento dei comitati comprensoriali, istituiti a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, è determinata, per l'esercizio 1977, nella somma di L. 1.000.000.000.

Art. 3.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'Istituto regionale di studi giuridici, istituito con legge regionale 9 agosto 1974, n. 38, è determinato per l'esercizio finanziario 1977 nella somma di L. 100.000.000.

Art. 4.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'Istituto di studi e documentazione internazionale sulla deportazione politica e razziale «Museo monumento al deportato», autorizzato inizialmente con legge regionale 12 novembre 1973, n. 33, è determinato per l'esercizio finanziario 1977 nella somma di L. 50.000.000.

Art. 5.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 «Promozione di attività culturali ed informative», è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 400.000.000.

Art. 6.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, istituito con legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è determinato per l'esercizio finanziario 1977 nella somma di L. 100.000.000.

Art. 7.

Per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia di espropriazione per pubblica utilità, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 50.000.000.

Per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33, in materia di interventi a sostegno delle attività agricole nelle zone montane, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 106.000.000.

Art. 8.

Per l'attuazione del programma di ripopolamento di selvaggina deliberato dalla Regione per l'anno 1977, è autorizzata la concessione all'A.R.I.S. di una assegnazione di L. 230.000.000 a norma del primo comma dell'art. 54 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.

Art. 9.

Per l'esercizio finanziario 1977 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi in materia di porti di interesse regionale previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19:

Art. 9 - lettera *c*). — Manutenzione ordinaria e straordinaria a proprio totale carico delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera *a*), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature nei porti regionali L. 560.000.000

Art. 9 - lettera *e*). — Illuminazione e pulizia degli ambienti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali . . . » 40.000.000

Art. 10.

Per l'esercizio finanziario 1977 il contributo ordinario della Regione all'azienda regionale delle foreste a norma dell'art. 21, lettera *a*), della legge regionale 25 maggio 1974, n. 18, è determinato in L. 500.000.000.

Art. 11.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale «Bernardino Ramazzini» istituito con legge regionale 18 maggio 1974, n. 16, è determinato, per l'esercizio finanziario 1977, nella somma di L. 100.000.000.

Art. 12.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 40 «Contributi per la stipula di cinquantotto convenzioni di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti ad una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna», è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 29.000.000.

Art. 13.

Le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 2, in materia di assistenza farmaceutica ad alcune categorie di lavoratori autonomi, restano in vigore nell'esercizio 1977 fino all'approvazione di una nuova normativa regionale in materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1977.

Per il perseguimento delle finalità della legge richiamata dal precedente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 1.800.000.000.

Art. 14.

Per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52 «Istituzione di una consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ed iniziative a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 110.000.000.

L'assegnazione di cui al precedente comma può essere utilizzata per il finanziamento di oneri conseguenti alla applicazione della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, nei decorsi esercizi non ancora liquidati per insufficienza di fondi.

Art. 15.

Per fare fronte agli oneri residui derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1974, n. 10 «Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 30.000.000.

Art. 16.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 600.000.000, per la concessione di contributi a comuni e a consorzi di comuni quale concorso nella spesa di gestione degli asili-nido a norma dell'art. 2, lettera *a*) della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.

Art. 17.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 3.200.000.000, per la concessione di contributi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 «Piano quinquennale per la realizzazione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato», relativamente alle spese di gestione e funzionamento degli asili-nido comunali.

La copertura finanziaria di tale spesa è effettuata con mezzi ordinari del bilancio regionale, fatta salva la destinazione a tale fine della eventuale specifica assegnazione statale conseguente il rifinanziamento della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 18.

Ai fini della concessione dei contributi regionali per l'acquisto da parte degli enti locali di veicoli da destinare al trasporto pubblico di persone a norma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1976, n. 27, è disposta per l'esercizio finanziario 1977 una autorizzazione di spesa di L. 2.887.297.000.

Art. 19.

Per gli interventi finanziari di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51 « Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza », è autorizzata per l'esercizio 1977 la elevazione dello stanziamento da L. 2.850.000.000 a L. 3.250.000.000.

Art. 20.

Per l'attuazione degli interventi in capitale previsti dalla legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 3, secondo comma, « Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale », è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 3.000.000.000.

Art. 21.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 1.100.000.000, per la effettuazione di spese e la concessione di contributi per la tenuta dei libri genealogici del bestiame bovino, nonchè per la effettuazione dei controlli funzionali dello stesso.

La copertura finanziaria di tale spesa è effettuata con mezzi ordinari del bilancio regionale, fatta salva la destinazione a tale fine della eventuale specifica assegnazione statale.

Art. 22.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 « Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano », è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 1.000.000.000.

La copertura finanziaria di tale spesa è effettuata con mezzi ordinari del bilancio regionale, fatta salva la destinazione a tale fine della eventuale specifica assegnazione statale.

Art. 23.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1977 ammontanti a complessive L. 17.452.297.000 l'amministrazione regionale fa fronte con le disponibilità globali di nuove risorse previste dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977, ed in particolare:

quanto a L. 4.825.000.000 relative agli stanziamenti di cui agli articoli 18 parte, 20 e 22 della presente legge, con quota parte dei fondi assegnati annualmente dal Ministero del bilancio a norma dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

quanto a L. 2.062.297.000 relative a quota parte dello stanziamento di cui all'art. 18 della presente legge, con la corrispondente assegnazione annuale del Ministero del bilancio a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1975, n. 377, modificato dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, concernente la concessione di contributi alle regioni per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone;

quanto alle residue L. 10.565.000.000 con mezzi ordinari di bilancio, la cui acquisizione viene autorizzata nel contesto della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 24.

Per l'esercizio finanziario 1977 la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti ortopedici Rizzoli - Ente ospedaliero con sede in Bologna, delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'ente medesimo, riguardanti la sola gestione speciale « Officine degli Istituti ortopedici Rizzoli ».

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione « Officine » dell'ente ospedaliero « Istituti ortopedici Rizzoli » di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1977, entro il limite massimo di L. 5.400.000.000 d'anticipazione complessiva di cassa.

La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della giunta regionale sulla base della presentazione da parte dell'ente ospedaliero interessato dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere vantato nei confronti del Ministero della sanità, dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nonché di altri enti pubblici, e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, apporta con decreto le variazioni di bilancio necessarie nel caso in cui la Regione sia chiamata a far fronte agli obblighi discendenti dalla prestazione della fidejussione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1976, n. 7.

Art. 25.

La lettera *a*) dell'art. 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 45 « Assegnazione di contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera nel territorio dell'Emilia-Romagna », è così modificata:

a) un primo capitolo di spesa, la cui copertura finanziaria è garantita dalla quota parte spettante alla regione Emilia-Romagna dei fondi assegnati dallo Stato a norma dell'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per complessive L. 33.274.388.000. Tale capitolo sarà iscritto nei bilanci per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, rispettivamente con uno stanziamento di lire 650.000.000, L. 24.950.000.000 e L. 7.674.388.000 secondo il prevedibile stato di avanzamento della spesa nei diversi esercizi, cui sono commisurate a norma della soprarichiamata legge n. 492 le erogazioni di fondi da parte dello Stato.

Art. 26.

Il penultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32 « Istituzione dell'istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento », è così modificato:

Il contributo annuo di finanziamento è stabilito, per gli anni 1975-76, in ragione di L. 200.000.000 per ciascun esercizio. L'entità del contributo per gli esercizi successivi al 1976 sarà determinata con legge di bilancio.

A partire dal 1975 verrà iscritto nello stato di previsione della spesa un apposito capitolo relativo alla concessione del contributo annuo di finanziamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 31 gennaio 1977

CAVINA

(1770)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100770650)